

BGer 1C_216/2020 vom 11. Mai 2020

Bundesgericht, 2020-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_216_2020

FR: TF 1C_216/2020 du 11 mai 2020

IT: TF 1C_216/2020 del 11 maggio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170).

E. 1.2

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).

E. 1.3

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ; sulla composizione della Corte vedi l' art. 109 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).

E. 1.4

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107).

E. 2.1

Il ricorrente adduce la sussistenza di un caso particolarmente importante perché si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cd. "fishing expedition") e quindi, al suo dire, di una violazione di elementari principi procedurali. A torto.

E. 2.2

La CRP ha spiegato perché, conformemente all'invalsa prassi, dalla quale non si è scostata, in concreto la trasmissione dell'integralità dei documenti sequestrati all'autorità estera non lede il principio della proporzionalità, invocato dal ricorrente, né costituisce

un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Il ricorrente, disattendendo peraltro il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con queste motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare quelle relative all'utilità potenziale della documentazione litigiosa, visto che le relazioni bancarie sono intestate al ricorrente e che sulle stesse sono stati effettuati versamenti di EUR 74'775.--, EUR 14'925.--, EUR 1'000'000.--, USD 1'300'000.-- e EUR 700'000.--, somme che mal si concilierebbero con la sua situazione di dipendente statale, ora pensionato. Quest'ultimo non si confronta con la giurisprudenza applicata dalla CRP, né spiega perché in concreto se ne sarebbe scostata, ciò che vale pure per l'applicazione del divieto di prestare un'assistenza maggiore di quella richiesta (cd. "Übermassverbot").

E. 2.3

Anche riguardo alla pretesa violazione del principio della doppia punibilità il ricorrente non dimostra che l'istanza precedente non si sarebbe attenuta alla relativa giurisprudenza, né ciò è ravvisabile (DTF 145 IV 294 consid. 2.2 pag. 298). Infine, rimproverando alla CRP di non avere depennato i nomi di terzi non coinvolti indicati nella documentazione bancaria, egli disattende che il previgente art. 10 cpv. 1 AIMP (RS 351.1), concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, norma del resto non applicabile in una causa retta dalla CEAG (RS 0.351.1; DTF 122 II 367 consid. 1e in fine pag. 369), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996.

E. 2.4

Neppure il richiamo alla prescrizione fa assurgere la causa a un caso particolarmente importante. In effetti, ritenendo che nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG, tale questione non dev'essere esaminata, la CRP ha applicato la costante prassi (DTF 136 IV 4 consid. 6.3 pag. 11; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5aed., n. 670 pag. 731). A ciò nulla muta un accenno di critica a tale prassi sollevata nella dottrina richiamata dal ricorrente (GERHARD FIOLKA, in: *BSK Internationales Strafrecht*, 2015, n. 77-79 ad art. 5 IRSG). Del resto, contrariamente all'assunto ricorsuale, si tratta di un silenzio qualificato e non di una lacuna colmabile mediante interpretazione (sentenza 1C_511/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 2).

E. 3

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.